



## Defibrillatori per le Società Sportive



Defibrillatore



**Esentato il  
BRIDGE**

**P**resentiamo il testo del Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.06.2017 e firmato dai Ministri della Salute e dello Sport che entra in vigore il 1° LUGLIO 2017.

Nell'Art.2 è previsto l'obbligo per le associazioni di accertare prima dell'inizio della gara, la presenza del defibrillatore e la presenza della persona addetta al suo funzionamento.

L'Art.3 stabilisca che la mancanza del defibrillatore determina l'impossibilità a svolgere la gara. L'Art.4 stabilisce che al di fuori dell'impianto sportivo non è dovuto il defibrillatore.

**È inoltre presente l'allegato A (che invitiamo a consultare) che elenca le discipline esenti.**

Restano fermi tutti gli obblighi previsti dalla legge originale in materia di allenamenti.

All.:/

- [Allegato Discipline](#)
- [Atto Completo](#)
- [Circolare Coni](#)

## ALLEGATO A

SPORT	DISCIPLINE
Armi Sportive da caccia	Tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla
Armi Sportive da caccia	Tiro con l'arco da caccia
Armi Sportive da caccia	Tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica
Armi Sportive da caccia	Tiro piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia
Biliardo Sportivo	Bocchette
Biliardo Sportivo	Carambola
Biliardo Sportivo	Pool/Snooker
Biliardo Sportivo	Stecca
Bocce	Beach bocce
Bocce	Bocce sull'erba (lawn bowl)
Bocce	Pétanque
Bocce	Raffa
Bowling	Bowling
Bridge	Bridge
Cinofilia	Attività sportiva cinotecnica
Cronometraggio	Cronometraggio
Dama	Dama (caselle 64, 100, 144)
Dama	Dama (variante inglese)
Dama	Dama (variante internazionale)
Dama	Dama (variante italiana)
Dama	Dama (variante problemistica)
Freccette	Freccette Soft Dart
Freccette	Freccette Steel Dart
Giochi e Sport Tradizionali	Birilli
Giochi e Sport Tradizionali	Fiolet
Giochi e Sport Tradizionali	Horse Shoe
Giochi e Sport Tradizionali	Lippa
Giochi e Sport Tradizionali	Morra
Giochi e Sport Tradizionali	Piastrella - Palet
Giochi e Sport Tradizionali	Rebatta
Giochi e Sport Tradizionali	Tiro con la Balestra
Giochi e Sport Tradizionali	Tiro con la Fionda
Giochi e Sport Tradizionali	Trottola
Go	Go
Golf	Golf
Golf	Beach Golf
Medicina dello sport	Medicina dello sport
Minigolf	Minigolf
Motonautica	Motonautica Radiocomandata
Orientamento	Orientamento di precisione



Pesca Sportiva	PESCA DI SUPERFICIE Bolentino, Canna da natante, Canna da riva, Carpfishing, Drifting, Feeder, Kayak fishing, Lancio Tecnico (Casting), Lancio tecnico con peso di mare, Pesca al colpo, Pesca alla trota con esche naturali in torrente e in lago, Pesca con esche artificiali da riva e da natante, Pesca con la bilancella, Pesca con la mosca, Surf casting, Traina costiera, Traina d'altura
Scacchi	Scacchi
Sport dell'Aria	Aeromodellismo
Sport dell'Aria	Costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici
Sport dell'Aria	Pallone libero o dirigibile
Tiro a Segno	Avancarica
Tiro a Segno	Bench rest
Tiro a Segno	Ex ordinanza
Tiro a Segno	Para
Tiro a Segno	Tiro a segno
Tiro a Segno	Tiro rapido sportivo
Tiro a Segno	Target sprint
Tiro a Volo	Amateur Trap Association (A.T.A.) / Down the line (D.T.L.)
Tiro a Volo	Caccia al frullo
Tiro a Volo	Double trap
Tiro a Volo	Electrocibles o elica
Tiro a Volo	Fintello
Tiro a Volo	Fossa automatica
Tiro a Volo	Fossa universale
Tiro a Volo	Percorso di caccia (Parcours de chasse o Sporting o Percorso di caccia itinerante)
Tiro a Volo	Percorso di caccia in pedana o compak sporting
Tiro a Volo	Skeet
Tiro a Volo	Tiro combinato (Tir combinè de chasse o Combined game shooting o Tiro combinato da caccia)
Tiro a Volo	Tiro rapido sportivo
Tiro a Volo	Trap (fossa olimpica)
Tiro con l'Arco	3D
Tiro con l'Arco	Flight e Clout
Tiro con l'Arco	Ski archery
Tiro con l'Arco	Tiro alla targa (al chiuso e all'aperto)
Tiro con l'Arco	Tiro di campagna
Vela	Imbarcazioni a vela radiocomandate



Roma, 4 luglio 2017

Carissimi,

in relazione all'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, d'intesa con l'Area Affari Legislativi, si osserva quanto segue.

Come noto, l'articolo 7, comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede, tra gli altri, l'individuazione – con decreto adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delegato allo Sport – di linee guida per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

In tale contesto, dal 1° luglio 2017, è entrato in vigore l'obbligo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche – come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013 – di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici di cui alle disposizioni normative richiamate nel precedente paragrafo.

Con decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2017, adottato di concerto con il Ministro dello Sport sono state fissate le *“linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”*.

Ciò premesso, si intendono esplicitare obblighi e modalità di esecuzione contenuti nella predetta normativa di riferimento, alla luce di quanto previsto nel decreto da ultimo richiamato.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1 luglio 2017, hanno l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita.

Tale obbligo si intende assolto:

- a) attraverso l'utilizzo di un impianto sportivo che sia dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- b) garantendo la presenza di un soggetto debitamente formato all'uso del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, durante ogni gara che sia inserita nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione Sportiva (nel prosieguo, semplicemente “Gara” e al plurale “Gare”) e da altre associazioni e società dilettantistiche.

In termini più concreti, quindi, le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno accertarsi: i) che l'impianto dalle stesse utilizzato per la loro attività abbia un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata, nonché ii) prima di ogni

“Gara” e, attraverso un referente dalle medesime all'uopo incaricato, che lo stesso sia perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto.

Inoltre, al fine di adempiere agli obblighi su di esse gravanti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche - in occasione di “Gare” dalle stesse organizzate all'interno degli impianti nei quali praticano la loro attività – dovranno accertarsi e garantirsi la presenza di una persona debitamente formata all'uso del defibrillatore ovvero di altro dispositivo salvavita. Per persona debitamente formata, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

A tal fine, si consiglia di sensibilizzare le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ad avvalersi di corsi di formazione PSS-D organizzati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, come già ricordato nella precedente circolare prot. n. 973/16 del 28 gennaio 2016, nonché a formare un numero più ampio possibile di soggetti che possano legittimamente usare del dispositivo *de quo*.

Ciò chiarito, si precisa come, in caso di mancanza di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata all'interno dell'impianto sportivo utilizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche – ferme le eventuali responsabilità di natura civilistica e penale – è prevista l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto medesimo, risultando quest'ultimo inutilizzabile.

Da ultimo, si evidenzia che l'obbligo di dotazione e impegno di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita non trova applicazione per le gare che si tengano al di fuori degli impianti sportivi (sia coperti che scoperti) e per quelle relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al decreto 26 giugno 2017 che, per comodità, viene allegato anche alla presente.



Roberto Fabbricini

Ai Presidenti delle FSN  
Ai Presidenti delle DSA  
Ai Presidenti delle AB  
Ai Presidenti degli EPS  
Al Consiglio Nazionale CONI  
Alla Giunta Nazionale CONI

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 giugno 2017

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. (17A04597)

(GU n.149 del 28-6-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni";

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in particolare, l'articolo 5 e l'allegato E;

Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle società sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato già differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonché sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;

Ritenuto di dover precisare ed integrare le linee guida di cui

all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013, con riferimento sia alle modalita' di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico, sia all'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso delle gare, nonche' con riferimento alle attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi;

Sentito il CONI;

Decreta:

Art. 1

Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle societa' sportive dilettantistiche

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita' sportive con modalita' competitive ed attivita' agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche' durante le gare organizzate da altre societa' dilettantistiche.

Art. 2

Obblighi

1. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

2.. Nel caso di cui all'articolo 1, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche che utilizzano l'impianto sportivo devono assicurarsi che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013.

Art. 3

Inadempimento dell'obbligo

1. La mancanza del defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu' avanzata determina l'impossibilita' di svolgere le attivita' di cui all'articolo 1.

Art. 4

Attivita' sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attivita' sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle

gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche: a) relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, nonché a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto; b) al di fuori degli impianti sportivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2017

Il Ministro della salute: Lorenzin

Il Ministro per lo sport: Lotti

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico